



COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA

“AII. A”

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER LE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONFERENZA TERRITORIALE N. 5 “TOSCANA COSTA”

VISTO il regolamento regionale A.I.T. (Autorità Idrica Toscana) per l'attuazione del “Bonus sociale idrico integravo” approvato con Delibera di Assemblea A.I.T. n. 13/2019, che disciplina la concessione del BONUS Sociale Idrico Integrativo ai sensi dell'art. 8 della Delibera ARERA n. 897/2017 e successivamente aggiornato con Delibera n. 15 del 30 luglio 2021 (in vigore dal 01/01/2022), sotto forma di rimborsi tariffari alle cosiddette “utenze deboli” corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell'Autorità Idrica Toscana (AIT) che versano in condizioni socio-economiche disagiate;

PRESO ATTO del Decreto del Direttore generale AIT n. 45 del 28/03/2023 ad oggetto “*erogazione del BONUS Idrico Integrativo anno 2022 e conseguente proposta di ripartizione del Fondo per l'ano 2023 dei Comuni della Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa – Gestore ASA Spa*” da cui risulta per il Comune di Castellina Marittima, una disponibilità complessiva per agevolazioni (annualità 2023) di €. 2.517,75;

VISTA la propria delibera di Giunta Comunale n. 42 del 27/04/2023 ad oggetto “Attuazione Bonus sociale idrico integravo per le utenze deboli. Anno 2023. Definizione modalità di intervento”.

Vista la propria Determinazione n. ___ del 04/05/2023 di approvazione del presente Bando;

RENDE NOTO

che **entro le ore 12:00 di Lunedì 29 Maggio 2023** è possibile presentare domanda di Bonus Sociale Idrico Integrativo, secondo quanto disposto dal presente avviso e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA:

- Possono fare richiesta di agevolazione i cittadini residenti nel Comune di Castellina Marittima, titolari di fornitura domestica residenti o nel caso di utenze condominiali o aggregate residenti presso il corrispondente indirizzo di fornitura; i richiedenti dovranno rientrare nella tipologia socio-economica corrispondente a quella che viene definita “utenti deboli” come definito dall'art. 1 del Regolamento AIT.
- Agli utenti diretti è richiesto che siano intestatari dell'utenza, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e che sia garantita la coincidenza:
 - a) della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto
 - b) del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE;

Nel caso di utenti indiretti (utenza condominiale/aggregata) il BONUS Integravo è riconosciuto a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.

Per l'utenza indiretta (condominiale o aggregata) il richiedente dovrà presentare all'atto della domanda attestazione dell'Amministratore di condominio o dell'intestatario dell'utenza circa la spesa annua a carico del richiedente e dell'avvenuto pagamento da parte dello stesso. Tale spesa è da intendersi quale "spesa idrica dell'anno solare precedente (dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dell'anno precedente), al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno".

Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

Qualora il cittadino, al momento di presentazione dell'istanza, non sia ancora in possesso della Attestazione ISEE, deve comunque essere esibita la ricevuta rilasciata dal CAF attestante l'avvenuta presentazione della D.S.U. L'Attestazione dovrà comunque pervenire all'Ufficio prima della approvazione della graduatoria e non dovrà contenere difformità pena l'esclusione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA

Le domande di partecipazione, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, accompagnate da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (nel caso in cui la dichiarazione non venga sottoscritta alla presenza del dipendente addetto alla ricezione della domanda) e dalla documentazione prevista, devono essere compilate unicamente sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune di Castellina Marittima.

Il modulo di domanda ed il Bando sono scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo: www.comune.castellina.pi.it, oppure reperibili presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Castellina Marittima ubicato in Piazza Mazzini n. 4.

Il modulo di domanda debitamente compilato deve essere inoltrato a cura del richiedente con una delle seguenti modalità:

- tramite consegna cartacea all'Ufficio Protocollo - Piazza Mazzini n. 4, (Sig.ra Cosetta Cosimi 050/694111);
- a mezzo PEC all'indirizzo: comune.castellina@postacert.toscana.it con allagata copia del documento di identità in corso di validità;
- tramite servizio postale RR all'indirizzo: Comune di Castellina Marittima – Piazza Mazzini n. 4 – 56040 Castellina Marittima (PI) con allegata copia del documento di identità in corso di validità;

Il modulo di domanda dovrà essere consegnato, debitamente compilato e sottoscritto ai sensi di legge, tassativamente, entro le ore 12.00 di Lunedì 29 Maggio 2023.

Ad ogni domanda in arrivo sarà assegnato un numero di protocollo, con il quale verrà identificata la stessa e comunicato al soggetto richiedente. Tale numero identificativo occorre al richiedente per consultare successivamente l'esito e lo stato della domanda presentata.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale limite. Nel caso di invio della richiesta tramite raccomandata farà fede la data e l'orario di spedizione risultante dal timbro postale.

CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA

- possono accedere all'agevolazione gli utenti diretti intestatari dell'utenza idrica, ovvero altro componente del nucleo ISEE, con residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura all'indirizzo del medesimo contratto; nel caso di utenti indiretti, un qualsiasi componente del nucleo

ISEE a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata;

- l'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa all'anno solare precedente, diminuita dell'importo massimo del Bonus sociale idrico Nazionale, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno;

- possono accedere alla **prima fascia** i nuclei familiari con Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale a quello previsto per l'accesso al Bonus Nazionale (euro 8.265,00), limite che sale a **euro 20.000,00** se si hanno 3 o più figli a carico (articolo 6 comma 1. del Regolamento AIT e della deliberazione ARERA n. 897/2017/R/idr);

- possono accedere alla seconda fascia i nuclei familiari con Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) superiore alla soglia definita per il Bonus Nazionale (euro 8.265,00) e fino a euro 9.200,00;

- la misura minima dell'agevolazione erogabile alle singole utenze aventi diritto ed inserite in graduatoria nella prima fascia, nei limiti delle risorse disponibili sarà non inferiore al 50% dell'importo annuale dovuto dall'utente al gestore per l'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegna in tale anno; in caso di risorse insufficienti a garantire la copertura del fabbisogno per gli utenti aventi diritto inseriti in graduatoria nella prima fascia, il contributo sarà liquidato in maniera proporzionale, garantendo la corresponsione a ciascuno di essi la quota minima del 33,33% e solamente per gli utenti compresi in tale fascia; l'assegnazione mediante graduatoria avverrà in base al valore ISEE; nel caso di parità del valore ISEE, in analogia a quanto stabilito dalla vigente normativa ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) L.R. 2/2019, l'ordine di graduatoria verrà stabilito in base alla data di nascita del richiedente dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica, nel caso la parità persista si procederà ad apposito sorteggio; -

- nell'eventualità di ulteriori risorse disponibili potrà essere erogato l'importo massimo del 100%, fino ad esaurimento del Fondo assegnato;

- la misura massima dell'agevolazione erogabile alle singole utenze aventi diritto ed inserite in graduatoria nella seconda fascia sarà pari ad 1/3 dell'importo annuale dovuto dall'utente al gestore per l'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegna in tale anno;

- eventuali economie che dovessero registrarsi, saranno ripartite in ragione proporzionale all'importo annuale dovuto dall'utente al gestore per l'anno solare precedente, diminuito dell'importo massimo del Bonus sociale idrico Nazionale e limitate alle sole utenze aventi diritto, inserite in graduatoria nella prima fascia;

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA

Per UTENTE DIRETTO

- Copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente/intestatario della fornitura idrica;

- Copia di una recente fattura relativa alla fornitura idrica individuale per uso ti residenziale intestata al richiedente o ad un componente del nucleo familiare di appartenenza;

Per UTENTE INDIRETTO

- Copia del documento di identità del richiedente;

-Copia del codice fiscale dell'intestatario della fornitura idrica condominiale/aggregata;

- richiedente/intestatario della fornitura idrica;

- Copia di una recente fattura relativa alla fornitura idrica condominiale/aggregata per uso domestico residenziale;

- Attestazione dell'Amministratore di condominio, ovvero intestatario dell'utenza raggruppata, corredata da copia del documento di identità in corso di validità, circa la spesa annua (anno solare precedente) a carico del richiedente, nonché l'avvenuto pagamento della spesa, rilasciata ai sensi dell'art. 7, comma 5, del regolamento A.I.T.

VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Ai sensi del art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si procederà alla verifica delle autocertificazioni nella misura non inferiore al 20% dei soggetti aventi diritto al beneficio.

Qualora, dalla verifica delle dichiarazioni ISEE e degli altri dati autocertificati in sede di domanda, risultino situazioni difformi da quanto dichiarato, il richiedente decadrà dagli eventuali benefici indebitamente conseguiti e, in caso di dichiarazione mendace, sarà perseguito ai sensi di legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e art. 316/ter del Codice Penale).

Gli elenchi dei beneficiari dell'agevolazione tariffaria potranno infine essere invia alla Guardia di Finanza territorialmente competente per ulteriori controlli sostanziali sulle dichiarazioni ISEE.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il conferimento dei da richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla misura.

I da personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi della vigente normava - Reg. UE 679/2016.

La relativa informava è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: [hp://www.comune.castellina.pi.it](http://www.comune.castellina.pi.it).

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castellina Marittima.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

La graduatoria provvisoria, contenente l'elenco degli interessa con il numero identificativo della domanda, dopo l'approvazione da parte del responsabile dell'Area Affari Generali, sarà pubblicata (in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di privacy) all'albo pretorio del Comune di Castellina Marittima per n. 7 giorni consecutivi.

Durante tale periodo potranno essere presentate opposizioni avverse alla stessa con le stesse modalità con le quali viene presentata l'istanza, allegando eventualmente la documentazione necessaria.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria verrà data notizia a mezzo comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castellina Marittima all'indirizzo web: www.comune.castellina.pi.it

Il Comune, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990, non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessa circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria, pertanto gli interessa possono consultare e scaricare la graduatoria dalle stesso indirizzo internet del Comune sopra indicato.

Dopo l'esame delle eventuali opposizioni, la responsabile dell'Area Affari Generali approverà la graduatoria defniva degli aventi diritto provvedendo alla pubblicazione della stessa all'albo pretorio e sul sito dell'ente

INFORMAZIONI Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Responsabile dell'Area Affari Generali, Sig.ra Silvia Cetti (tel. 050/694116) mail: s.cetti@comune.castellina.pi.it – Sig.ra Cosetta Cosimi – Ufficio Protocollo (tel. 050/694111).

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Silvia Cetti,

Castellina Marittima, li 04/05/2023